



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** L'avvocato [REDACTED] iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento in epoca successiva al suo collocamento in pensione da magistrato ordinario e titolare di trattamento pensionistico erogato dall'Inps, ha proposto opposizione avverso la cartella notificatagli tramite PEC dall'agente della riscossione in data 20 dicembre 2017, con la quale gli è stato chiesto il pagamento in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF) della somma di 1.599,84 euro a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni 2015 e 2016.

A sostegno dell'opposizione l'avvocato [REDACTED] ha dedotto di non essere tenuto ad effettuare alcun versamento, sia perché non nutre l'aspettativa di alcun ulteriore trattamento pensionistico sia perché non ha mai percepito alcun reddito da attività professionale.

**2.** Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato che il professionista era tenuto a versare i contributi richiesti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa, ha condannato il medesimo al versamento in favore della stessa della somma di 1.578,12 euro, oltre interessi.

**3.** In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il ricorso di primo grado e condannato l'appellante [REDACTED] al pagamento delle spese del doppio grado.

**4.** Avverso detta pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. La Cassa Forense ha resistito mediante controricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.

5. All'esito della camera di consiglio dell'11 giugno 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380*bis*.1, secondo comma, c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2, comma 1, dello Statuto della Cassa Forense e degli artt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975, per avere la Corte d'appello affermato che l'avvocato [REDACTED] aveva presuntivamente esercitato la professione forense sol perché iscritto all'Albo.

Nel motivo si allega che l'avvocato [REDACTED] non ha mai esercitato la professione forense e non ha diritto di accedere ad alcun trattamento previdenziale, per cui non ha l'obbligo di versare i contributi, perché ciò avverrebbe "a vuoto". Si rappresenta, inoltre, che la Cassa, sia in primo grado che in appello, aveva sostenuto il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei contributi in ragione non già dell'esercizio della professione forense, ma per il solo fatto che l'avvocato [REDACTED] era iscritto, prescindendo dal dato incontrovertito che questi non aveva mai svolto la professione e non aveva diritto al trattamento previdenziale. Si osserva, infine, che la Corte d'appello aveva affermato che l'obbligo di versare i contributi sussiste nel solo caso in cui venga esercitata la professione forense, asserendo altresì che, nella specie, l'avvocato [REDACTED] aveva svolto tale attività in quanto da ritenersi presunta sulla base dell'iscrizione all'Albo.

Ciò posto, nel motivo si deduce che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione: a) dell'art. 2697 c.c., in quanto la Cassa

non aveva dato prova dell'effettivo svolgimento, da parte dell'avvocato [REDACTED] dell'attività forense; b) dell'art. 115 c.p.c., in quanto era stato utilizzato come unico elemento di prova l'iscrizione all'Albo; c) dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte aveva modificato la *causa petendi* della domanda, costituita non già dall'iscrizione del professionista alla Cassa, bensì dallo svolgimento dell'attività professionale; d) dell'art. 2, comma 1, dello Statuto della Cassa, da cui emerge che la mera iscrizione all'Albo non è sufficiente allo scopo di affermare che l'avvocato abbia svolto la professione forense; e) dell'art. 2729 c.c., sia perché il mancato svolgimento, da parte dell'avvocato [REDACTED] della professione forense non è un fatto ignoto, ma è un fatto certo e incontrovertito, sia perché l'iscrizione all'Albo non dimostra che la professione è stata svolta con continuità; f) degli artt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975, che prevedono il rimborso dei contributi versati qualora sia accertata la mancanza di effettività e continuità nell'esercizio della professione forense.

**2.** Tramite il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si prospetta la falsa applicazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, oltre che del regolamento di attuazione di tali disposizioni, per avere la Corte d'appello affermato la sussistenza dell'obbligo di versare contributi previdenziali, nonché dell'art. 38 della Costituzione e dell'art. 2, comma 1, dello Statuto della Cassa, oltre che degli artt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975, per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza dell'obbligo di versare i contributi senza il corrispettivo diritto di accedere ad un trattamento previdenziale.

Parte ricorrente rimprovera alla Corte di merito di non aver preso in considerazione i motivi di appello, nei quali non aveva mai dedotto di non essere tenuto al versamento dei contributi a

causa della sua "tarda età", ma aveva eccepito di non aver mai esercitato la professione forense e, conseguentemente, di non aver diritto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Cassa, ad alcun trattamento previdenziale e, quindi, di non essere obbligato al versamento dei contributi in qualunque misura, perché essi sarebbero stati versati "a vuoto" in violazione dell'art. 38 Cost., come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 67 del 2018.

**3.** I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

**3.1.** Occorre premettere che la sentenza impugnata ha preso le mosse dalla disamina dall'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, e del conseguente Regolamento di attuazione emanato con delibera del Comitato dei delegati in data 31 gennaio 2014, ed ha affermato che, a seguito della riforma del 2012, è stato introdotto il principio di automaticità dell'iscrizione alla Cassa Forense a seguito di iscrizione all'Albo degli avvocati (v. pag. 5).

Inoltre, ha riportato ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2018, traendone le seguenti conclusioni: a) l'iscrizione alla Cassa è automatica per effetto dell'iscrizione all'Albo degli avvocati, sicché a seguito delle entrate in vigore della l. n. 247 del 2012 non può più darsi il caso dell'avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa; b) il versamento dei contributi è dovuto a prescindere dal fatto che l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile (v. pag. 9).

Infine, con specifico riferimento alla fattispecie in esame ha affermato che l'avvocato ██████ «... in seguito all'iscrizione d'ufficio alla Cassa, sia senz'altro tenuto al versamento dei contributi rimanendo, così, del tutto irrilevante il fatto che lo

stesso, per come dedotto nell'atto di gravame, non abbia mai prodotto alcun reddito professionale, essendo, ai fini contributivi, necessario soltanto l'esercizio della professione che deve ritenersi presunta dalla stessa iscrizione all'Albo, della quale costituisce ineludibile presupposto» (v. pagg. 9 e 10).

**3.2.** La decisione assunta dalla Corte d'appello di Palermo è conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere in parte corretta (art. 384, ultimo comma, c.p.c.).

**3.3.** Esattamente la Corte di merito ha osservato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 8, della l. n. 247 del 2012, l'iscrizione alla Cassa Forense consegue automaticamente all'iscrizione all'Albo. Così recita il richiamato comma 8: «L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense».

Tale disposizione ha innovato il meccanismo di accesso al sistema previdenziale forense, sostituendo il previgente criterio dell'esercizio continuativo dell'attività professionale con quello della mera iscrizione all'Albo professionale. In questo modo, è stato eliminato il doppio binario che in passato prevedeva, per gli avvocati, la facoltà di iscrizione al proprio ente previdenziale, che si tramutava in obbligo soltanto nel caso di raggiungimento di determinate soglie reddituali.

Poiché l'iscrizione alla Cassa Forense è conseguenza automatica dell'iscrizione dell'interessato all'Albo professionale, il requisito dell'esercizio professionale continuo non condiziona più la legittimità e la persistenza della iscrizione all'ente previdenziale. Il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo) e l'attività professionale rimangono comunque collegati, giacché a norma del già citato art. 21: a) la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e

prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale (comma 1, prima parte); b) le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale (comma 1, seconda parte); c) la mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo (comma 4).

Dunque, la mancanza di effettività, continuità e abitualità dell'attività forense elide il rapporto contributivo, ma solo qualora comporti la cancellazione dall'albo al quale l'avvocato è iscritto.

**3.4.** Come correttamente si rileva nella sentenza impugnata, nello stesso senso depone anche l'art. 1 del Regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, approvato mediante delibera del Comitato dei delegati del 31 gennaio 2014. Il comma 1 del citato art. 1, infatti, così dispone: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della legge n. 141 del 1992». Il successivo comma 2, peraltro, prevede che «L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense».

**3.5.** Altrettanto puntualmente la Corte territoriale ha precisato che, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del

1994, che ha trasformato in persone giuridiche di diritto privato gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (come nel caso della CNAPF), si è verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa al rapporto contributivo ed al rapporto previdenziale che tali enti intrattengono con il loro iscritti.

Si tratta di affermazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (v. Cass. n. 24628 del 2023), in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del 1994 (recante l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della l. n. 537 del 1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e della connessa delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari, la determinazione della relativa disciplina è stata affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n. 24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018, Cass. n. 27541 del 2020 e Cass. n. 544 del 2021).

**3.6.** Infine, è senza dubbio corretta anche l'affermazione secondo cui dalla sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2018 si desume che il versamento dei contributi è dovuto a prescindere dal fatto che l'accesso alle prestazioni della Cassa sia, per il singolo assicurato, altamente improbabile.

Mediante la citata sentenza la Consulta ha, fra le altre cose, dichiarato infondate le questioni di legittimità degli artt. 10 e 22, comma 2, della l. n. 576 del 1980, nella parte in cui

prevedono che l'avvocato iscritto alla CNPAF, che sia anche titolare di pensione di vecchiaia nell'AGO della gestione Inps, è tenuto al versamento di un contributo percentuale sul reddito annuale secondo le stesse regole che si applicano nel caso in cui ad iscriversi sia un giovane avvocato. Facendo leva sul criterio solidaristico cui si ispira il sistema della Cassa, difatti, la Corte costituzionale ha affermato che il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non sono in sofferenza allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica. Sul punto, è utile altresì richiamare le ampie argomentazioni contenute in alcune recenti decisioni di questa Corte, pronunciate in tema di calcolo della pensione di vecchiaia erogata in favore degli iscritti alla CNPAF (cfr. Cass. nn. 4575, 4577, 8006 e 12830 del 2026), nelle cui motivazioni si osserva: «... La natura solidaristica del sistema previdenziale in esame favorisce un collegamento funzionale dei contributi versati alla gestione collettiva della Cassa, allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, più aderente ad un sistema mutualistico improntato a scambio reciproco, sinallagmatico; ... Il tema del carattere solidaristico è stato affrontato ampiamente dalle pronunce della Corte costituzionale ... nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze di rimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n. 67/2018 (in cui, confermata la legittimità costituzionale dell'art. 10 L. 576/80, si afferma che anche dopo la trasformazione della Cassa in ente di diritto privato in forza del D.Lgs. 509/94 e l'apertura all'autonomia regolamentare, non è indebolito il

criterio solidaristico di base che rimane fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentare). Tale connotazione solidaristica giustifica e legittima l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale ed agli obblighi contributivi; l'assicurato, che obbligatoriamente accede al sistema previdenziale della Cassa (fondazione con personalità giuridica di diritto privato), "partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost."» (v. punti 16 e 17 della motivazione).

**3.7.** Partendo dalle corrette premesse di cui si è dato conto in precedenza la Corte d'appello è giunta all'esatta conclusione secondo cui l'avvocato [REDACTED] a seguito di iscrizione d'ufficio alla Cassa, è senz'altro tenuto al versamento dei contributi.

A tale considerazione ha poi affiancato il rilievo secondo cui, nella specie, è irrilevante il fatto che l'avvocato [REDACTED] non abbia prodotto alcun reddito professionale, essendo necessario, a soli fini contributivi, l'esercizio dell'attività forense, da ritenersi "presunta" dalla stessa iscrizione all'Albo (v. pagg. 9 e 10).

È evidente che tale affermazione, sulla quale si appuntano in prevalenza le censure del ricorrente, non è coerente con le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in precedenza sintetizzate. Come osservato, difatti, l'effettivo svolgimento dell'attività forense è condizione necessaria

affinché permanga l'iscrizione all'albo professionale, ma in presenza di tale iscrizione è automatica l'iscrizione alla Cassa e, quindi, insorge l'obbligo per il professionista iscritto di versare la contribuzione.

**3.8.** Ne consegue che non hanno pregio le censure a mezzo delle quali il ricorrente lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui lo svolgimento dell'attività professionale è presunta per effetto dell'iscrizione all'Albo professionale. Da tale iscrizione, difatti, non deriva la presunzione di svolgimento dell'attività professionale, bensì l'obbligo *ex lege* di iscrizione alla Cassa Forense.

Inoltre, non sono fondate le doglianze tramite le quali si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., posto che l'obbligo di versare i contributi in questione non è connesso all'operatività di alcuna regola di giudizio presuntiva, bensì ad un ben preciso effetto scaturente in modo automatico dall'iscrizione all'Albo.

**3.9.** Non è ravvisabile neppure la dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975 («Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense»), che rispettivamente dettano i criteri in base ai quali deve valutarsi la continuità dello svolgimento dell'attività professionale (art. 22 della l. n. 576 del 1980, che rimanda all'art. 2 cit.) e demandano alla giunta esecutiva della Cassa il compito di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale entro il quinquennio.

Si tratta di disposizioni non compatibili con le previsioni contenute nella l. n. 247 del 2012, applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in esame. In proposito, questa Corte ha di recente rilevato (v. Cass. n. 17352 del 2026) che l'art. 21, comma 8, della l. n. 247 del 2012, lega indissolubilmente

l'iscrizione alla Cassa all'iscrizione all'Albo degli avvocati. Pertanto, la disposizione dell'art. 2, terzo comma, della l. n. 319 del 1975, che prevedeva che l'avvocato che si trova in situazione di incompatibilità, anche in assenza di un accertamento di tale incompatibilità, non potesse essere iscritto alla Cassa (per cui i contributi versati nello stesso periodo dovevano ritenersi non dovuti per inesistenza del rapporto previdenziale), non essendo stata riproposta nella nuova disciplina non può più ritenersi in vigore essendo incompatibile con il principio in base al quale l'avvocato iscritto all'Albo deve obbligatoriamente essere iscritto alla Cassa, per cui l'obbligo contributivo permane fin tanto che permane l'iscrizione all'Albo, fatto salvo il peculiare meccanismo di cui all'art. 22, ultimo comma, della legge n. 576 del 1980, norma espressamente richiamata dall'art. 4 del Regolamento citato.

**3.10.** Non giova alla prospettazione di parte ricorrente, infine, neppure il richiamo a Cass. n. 10267 del 2021, in quanto attinente alla diversa questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata *ex art. 2*, comma 26, della l. n. 335 del 1995, a carico di un professionista iscritto ad albo o elenco. È rispetto a tale diversa questione, invero, che assume rilievo il dato dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

**4.** Con il terzo motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello accolto il terzo motivo di appello condannando tuttavia l'avvocato [REDACTED] al pagamento della somma di 1.599,44 euro, indicata nella cartella opposta, in luogo della minor somma di 1.578,12 euro, oggetto

della condanna pronunciata dal Tribunale in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa.

Parte ricorrente sottolinea che il motivo di appello non era diretto a modificare in senso a sé sfavorevole la decisione del Giudice di primo grado, evidenziando che il Tribunale, avendo accolto la domanda riconvenzionale, aveva ritenuto implicitamente nulla la cartella. Sottolinea, altresì, che la Corte d'appello non si era resa conto che il motivo di impugnazione era diretto ad ottenere una integrazione della motivazione resa dal Tribunale e, di sua iniziativa, aveva ribaltato la decisione senza che nessuna delle parti gliene avesse fatto richiesta, atteso che né la Cassa né l'agente della riscossione avevano proposto appello.

**5.** Il motivo è da ritenersi fondato nei termini di seguito precisati.

**5.1.** A proposito del terzo motivo di appello, nella sentenza impugnata si legge che esso è stato parzialmente accolto perché la censura: a) non è fondata laddove l'appellante, cioè l'avvocato [REDACTED] ha ribadito la nullità della cartella per mancata allegazione alla PEC di copia della cartella mancante dell'attestazione di conformità all'originale, in quanto tale doglianza, quand'anche fondata, non è suscettibile di condurre ad una pronuncia di annullamento della cartella stessa, la cui validità investe accertamenti su aspetti diversi da quelli afferenti alla regolarità della notifica; b) è fondata, invece, laddove si osserva che, rigettate le doglianze di forma e di merito avverso la cartella, quest'ultima avrebbe dovuto continuare ad essere il titolo esecutivo per la riscossione delle somme in essa indicate, sicché il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare assorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa solo

in via subordinata, per il caso di annullamento della cartella stessa per motivi di carattere formale.

**5.2.** È vero che, come sostiene la controricorrente, in linea di principio al giudice d'appello è sempre consentito, senza violare il principio del contraddittorio, sostituire anche d'ufficio la motivazione che ritenga scorretta.

Tuttavia, nella specie, la Corte di merito non si è limitata a motivare diversamente la statuizione adottata dal Tribunale, ma ha riformato la sentenza di primo grado rigettando *in toto* il ricorso in opposizione proposto dall'avvocato [REDACTED] per tale via rendendo irretrattabile il contenuto della cartella di pagamento impugnata, il cui importo è superiore alla pronuncia condannatoria emessa dal primo Giudice (1.599,44 euro in luogo di 1.578,12 euro).

Così decidendo, quindi, la pronuncia è incorsa nella violazione del divieto di riforma in senso peggiorativo per l'appellante della sentenza di primo grado. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, difatti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una *reformatio in peius* in danno di quest'ultimo della parte della decisione non interessata dalla impugnazione (cfr. Cass. n. 24459 del 2022, nonché Cass. n. 2028 del 2012, Cass. n. 23240 del 2011, Cass. n. 14063 del 2006, Cass. n. 10965 del 2004, Cass. n. 10996 del 2003 e Cass. n. 8804 del 2001).

**6.** Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, va accolto il terzo motivo di ricorso, mentre i primi due devono essere rigettati. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad

un nuovo esame del terzo motivo dell'appello attenendosi al divieto di *reformatio in peius* sopra ricordato. Quale giudice del rinvio, alla Corte d'appello è demandato il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.

**P Q M**

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026

La Presidente  
*Rossana Mancino*